Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 settembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1197.**

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Riposto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Riposto.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 60.850.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 12. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Riposto

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera .	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni .	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1198.**

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Pistoia.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « F. Pacini » di Pistoia.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « F. Pacini » di Pistoia.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 58.250.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre **1973**
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 7. — VALENTINI

TABELLA I

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Pistoia

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA II

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Pistoia

Numero dei corsi completi 5 { 4 della sezione commerciale; 1 della sezione specializzata per il commercio con l'estero

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso e nella I classe di un altro corso
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso e nella II, III, IV e V classe della sezione specializzata per il commercio con l'estero
Geografia generale	—	1	—
Scienze naturali	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia (R.S.T.)	1	—	—
Stenografia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Sezione specializzata per il commercio con l'estero			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Terza lingua straniera	—	1	—
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Chimica e merceologia - Esercitazioni di merceologia	—	1	—

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Geografia generale ed economica	—	—	Da affidarsi ad un titolare della sezione commerciale
Geografia generale	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	—	Da affidarsi all'insegnante di R.S.T. della sezione commerciale
Stenografia	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 8 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 399.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **1199**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Firenze.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Galilei » di Firenze.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « Galilei » di Firenze.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 174.600.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « Galilei » di Firenze in L. 127.500.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 35. — VALENTINI

TABELLA I

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Firenze

Numero dei corsi completi: 6

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	6	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	6	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	3	—	Nelle classi di due corsi
Lingua straniera	2	—	Nelle classi di tre corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni	6	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	3	—	Nelle classi di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	3	—	Nelle classi di due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	6	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	6	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	6	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	2	—	Nelle classi di tre corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA II

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « Galilei » di Firenze

Numero dei corsi completi: 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . .	1	—	—
Religione .	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Seconda lingua straniera .	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella 3 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 399.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **1200**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Lioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 992, relativo alla concessione dell'autonomia amministrativa a novantuno istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri e alla determinazione dei relativi contributi per il mantenimento degli stessi;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 viene istituito l'istituto tecnico per geometri di Lioni.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 32.800.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 19. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Lioni

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni .	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », alla memoria, a lavoratore italiano perito a Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sulle « Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del Lavoro" »;

Visto l'art. 2 concernente il conferimento della decorazione ai lavoratori periti a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della « Stella al merito del lavoro », per onorarne la memoria, al lavoratore italiano Felice Ascari, perito in Roma il giorno 10 maggio 1971, ucciso durante una rapina ai danni della Cassa di risparmio di Roma ove prestava servizio e mentre tentava di contrastare il rapinatore;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » al lavoratore italiano Felice Ascari, perito in Roma il giorno 10 maggio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1973

LEONE

BERTOLDI

(11212)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », alla memoria, a lavoratore italiano residente all'estero perito in Huayror-Tayacaya-Pampas (Perù).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sulle « Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del Lavoro" »;

Visto l'art. 2 concernente il conferimento della decorazione ai lavoratori periti a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la predetta decorazione per onorare la memoria del lavoratore italiano Benvenuti Dino perito il giorno 30 giugno 1972 a Huayror-Tayacaya-Pampas a seguito di folgorazione avvenuta sul lavoro, nell'intento di salvare, da analoga morte, un operaio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » al lavoratore italiano Dino Benvenuti, perito in Huayror-Tayacaya-Pampas il giorno 30 giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1973

LEONE

BERTOLDI — MORO

(11213)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1973.

Spostamento del periodo di svolgimento della « VII Biennale dell'umorismo nell'arte - Premio Cesare Marcorelli », di Tolentino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Vista la deliberazione della regione interessata con la quale viene modificato il proprio programma fieristico in ordine al periodo di svolgimento della « VII Biennale dell'umorismo nell'arte - Premio Cesare Marcorelli »;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è modificato come appresso:

E' spostato il periodo di svolgimento della manifestazione a carattere nazionale:

Tolentino - VII Biennale dell'umorismo nell'arte (Macerata) - Premio Cesare Marcorelli: 2-30 settembre (anzichè 12 agosto-12 settembre) D.G.R. 10 aprile 1973, n. 337.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11163)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina e Portomaggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11132)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11131)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salamander italiana di Vigevano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Salamander italiana di Vigevano (Pavia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salamander italiana di Vigevano (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11130)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore fibre e cartoni speciali in provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore fibre e cartoni speciali in provincia di Verona sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore fibre e cartoni speciali in provincia di Verona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11129)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;
Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana;
Vista la nota n. 21738 del 19 luglio 1973 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Mario Brini, membro effettivo rappresentante dell'Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, in seno a detto organo collegiale, perchè collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con il dott. Franco Maioli, direttore dell'ufficio regionale per la Toscana;

Decreta:

Il dott. Franco Maioli è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, in qualità di rappresentante dell'Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, membro effettivo, in sostituzione del dott. Mario Brini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11178)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;
Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;
Viste le note n. 4106 del 26 luglio 1973 e n. 3977 del 18 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona con le quali viene chiesta la sostituzione del dott. Alberto Anitori, presidente del suddetto organo collegiale, perchè trasferito ad altro ufficio, e del dott. Bruno Giostra vice presidente, perchè collocato a riposo, rispettivamente con il dott. Aristide De Bernardinis, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e con il signor Marcello Borri, vice direttore;

Decreta:

Il dott. Aristide De Bernardinis, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione

regionale per la manodopera agricola delle Marche, in sostituzione del dott. Alberto Anitori; il signor Marcello Borri, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona è chiamato a far parte della medesima commissione, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11169)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 agosto 1973.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Tunisia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Attese le notizie riguardanti l'insorgenza di casi di colera in Tunisia;
Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Tunisia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1973

Il Sottosegretario di Stato: GUERRINI

(11222)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 agosto 1973.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti l'insorgenza dei casi di colera in Algeria;
Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il registro di sanità marittima (regio decreto 29 settembre 1895, n. 636), e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Algeria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(11223)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 agosto 1973.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Mauritania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il bollettino epidemiologico settimanale n. 32 dell'Organizzazione mondiale della sanità datato 10 agosto 1973, nel quale la Mauritania viene riportata tra le zone colpite da colera;
Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il registro di sanità marittima (regio decreto 29 settembre 1895, n. 636), e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Mauritania sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(11224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1973, *in corso di registrazione alla Corte dei conti*, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Marano Mario, residente in Napoli, dal 9 ottobre 1973;
Canal Silvio, residente in Verona, dal 29 novembre 1973.

(11226)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Francesco Nodetti, cancelliere principale nel tribunale di Gorizia, in data 5 agosto 1972, avverso il decreto ministeriale 11 agosto 1971, con il quale veniva disposto il recupero delle somme corrisposte in più nel periodo 1° luglio 1970-25 maggio 1971.

(11227)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Fontanive Licia, cancelliere principale in servizio nella pretura di Gradisca d'Isonzo, in data 6 ottobre 1972, avverso il decreto ministeriale 11 agosto 1971, con il quale la medesima è stata inquadrata al 1° luglio 1970 nella qualifica di «cancelliere» con «conguaglio tra le somme corrisposte a tale data e le somme spettanti alla stessa data in applicazione di tale decreto».

(11228)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Lo Cascio Rosa Maria, nata il 15 aprile 1948 a Mistretta, in data 5 maggio 1972, avverso il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, con il quale la medesima veniva esclusa dal concorso, per esami, a quattrocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1971.

(11229)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Molino Salvatore, cancelliere capo di pretura nel tribunale di Enna, in data 13 aprile 1972, avverso il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un decimo e per la durata di un mese.

(11230)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Nesta Ugo, cancelliere principale in servizio nella pretura di Torremaggiore, in data 24 aprile 1972, avverso il decreto ministeriale 30 novembre 1971, con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(11231)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1973, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato da Tura Mario, cancelliere principale in servizio nel tribunale di Milano, in data 9 febbraio 1972, avverso il decreto ministeriale 12 novembre 1971, con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(11232)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di esegesi delle fonti del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di esegesi delle fonti del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11290)

Vacanza della 1ª cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11316)

Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di laurea

La dott.ssa Mariannina D'Angelo, nata a Trapani, il 16 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Messina il 9 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11099)

La dott.ssa Rosina D'Angelo in Pollina, nata a Trapani il 26 ottobre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Messina il 9 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11100)

La dott.ssa Elvira Sardo in Borgia, nata a Messina il 23 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere rilasciato dall'Università di Messina il 2 settembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11101)

Il dott. Aldo Frattarelli, nato a Roma il 27 gennaio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato dall'Università di Roma il 1° dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11102)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° aprile 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 865/73, n. 887/73, n. 893/73, n. 909/73, n. 920/73, n. 934/73, n. 958/73, n 966/73, n. 975/73, n. 989/73, n. 1000/73, n. 1015/73, n. 1023/73, n. 1033/73, n. 1061/73, n. 1070/73, n. 1077/73 e n. 1093/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-4-1973	3-4-1973	4-4-1973	5-4-1973	6-4-1973	7/9-4-1973	10-4-1973	11-4-1973	12-4-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	29.593,75	29.593,75	29.593,75	29.593.75	29.593,75	29.593,75	29.593,75	28.868,75	28.868,75
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	28.912,50 (a) (d)	28.912,50 (a) (d)	28.493,75 (a) (d)	28.493,75 (a) (d)	27.568,75 (a) (d)	27.568,75 (a) (d)	27.568,75 (a) (d)	26.793,75 (a) (d)	26.181,25 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	28.300,00 (e)	28.300,00 (e)	27.056,25 (e)	26.637,50 (e)	26.637,50 (e)	26.637,50 (e)	27.156,25 (e)	26.331,25 (e)	26.850,00 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	23.943,75 (b)	23.943,75 (b)	23.425,00 (b)	22.906,25 (b)	22.262,50 (b)	22.262,50 (b)	21.868,75 (b)	21.250,00 (b)	21.250,00 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	14.425,00 (b)	15.718,75 (b)	15.718,75 (b)	16.237,50 (b)	17.012,50 (b)	17.012,50 (b)	16.500,00 (b)	16.500,00 (b)	16.500,00 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24.137,50 (b) (c)	24.137,50 (b) (c)	24.137,50 (b) (c)	24.137,50 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	23.250,00 (b)	23.250,00 (b)	23.250,00 (b)	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	53.156,25	53.156,25	53.156,25	53.156,25	52.643,75	52.643,75	52.643,75	52.137,50	52.137,50
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	46.100,00	46.100,00	44.356,25	43.775,00	43.775,00	43.343,75	44.500,00	43.343,75	44.068,75
		Semole e semolini:									
11.02-A-I-a	11.02-010	— di frumento duro	50.368,75	50.368,75	49.718,75	49.156,25	48.287,50	48.287,50	48.287,50	47.087,50	46.137,50
11.02-A-I-b	11.02-030	— di frumento tenero	56.806,25	56.806,25	56.806,25	56.412,50	56.412,50	56.412,50	56.412,50	55.706,25	55.706,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	13-4-1973	14/16-4-1973	17-4-1973	18-4-1973	19/24-4-1973	25-4-1973	26-4-1973	27-4-1973	28/30-4-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	28.868,75	28.868,75	28.868,75	28.868,75	28.300,00	27.262,50	27.262,50	26.693,75	27.212,50
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	25.662,50 (a) (d)	25.662,50 (a) (d)	25.662,50 (a) (d)	25.662,50 (a) (d)	25.662,50 (a) (d)	25.662,50 (a) (d)	25.662,50 (a) (d)	27.737,50 (a) (d)	27.737,50 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	26.850,00 (e)	26.850,00 (e)	26.850,00 (e)	26.331,25 (e)	26.331,25 (e)	26.331,25 (e)	26.331,25 (e)	26.793,75 (e)	26.793,75 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	21.868,75 (b)	21.868,75 (b)	23.687,50 (b)	23.687,50 (b)	23.687,50 (b)	24.200,00 (b)	24.200,00 (b)	25.756,25 (b)	25.756,25 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	17.012,50 (b)	17.012,50 (b)	16.500,00 (b)	16.500,00 (b)	16.500,00 (b)	15.981,25 (b)	16.500,00 (b)	20.381,25 (b)	20.381,25 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	23.531,25 (b) (c)	22.987,50 (b) (c)	22.987,50 (b) (c)	22.987,50 (b) (c)	22.987,50 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)	23.868,75 (b)	23.350,00 (b)	22.831,25 (b)	23.868,75 (b)	23.350,00 (b)	23.350,00 (b)	23.350,00 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.256,25 (b)	23.787,50 (b)	22.756,25 (b)	22.756,25 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	52.137,50	52.137,50	52.137,50	52.137,50	51.343,75	49.887,50	49.887,50	49.093,75	49.818,75
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	44.068,75	44.068,75	44.068,75	43.343,75	43.343,75	43.850,00	43.125,00	43.993,75	43.993,75
		Semole e semolini:									
11.02-A-I-a	11.02-010	— di frumento duro	45.331,25	45.331,25	45.331,25	45.331,25	45.331,25	45.331,25	45.731,25	48.550,00	48.550,00
11.02-A-I-b	11.02-030	— di frumento tenero	55.706,25	55.706,25	55.706,25	55.318,75	54.850,00	53.275,00	53.275,00	52.418,75	53.200,00

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(d) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(e) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(10858)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

per il ruolo chimici .	n. 3
per il ruolo fisici	» 5

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruoli fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età, alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduati nelle 3 categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di 2 lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esami).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in ciascun ruolo, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *ruolo chimici*:

1) chimica generale e chimica fisica (prova scritta);
2) chimica organica (prova scritta);
3) chimica applicata (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte facoltative);

b) *ruolo fisici specialità geofisici*:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (1ª prova scritta);
3) fisica (2ª prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte facoltative).

Le prove scritte e pratiche di esame avranno luogo in Roma, presso la nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9, secondo il seguente diario:

Per il ruolo chimici:

5 novembre 1973 ore 8: chimica generale e chimica fisica (prova scritta);
7 novembre 1973 ore 8: chimica organica (prova scritta);
8 novembre 1973 ore 8: chimica applicata (prova scritta);
9 novembre 1973 ore 8: lingue estere.

Per il ruolo fisici:

5 novembre 1973 ore 8: matematica (prova scritta);
7 novembre 1973 ore 8: fisica (1ª prova scritta);
8 novembre 1973 ore 8: fisica (2ª prova scritta);
9 novembre 1973 ore 8: lingue estere.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni sopraindicati.

Per tutte le prove scritte di natura descrittiva e consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di 2 o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingua estera consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere e raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al Presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, il diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

b) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

c) attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

d) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

e) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

f) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

g) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

h) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

i) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

l) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo, di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie saranno formate sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese il punto di merito, sempreché non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: 6 punti se il punto di merito è compreso fra 12 e 18/20; 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «ottimo»; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria «buono»; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di 2° grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subìto la visita medica di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940/45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato, nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante, che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 306

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

RUOLO CHIMICI.

Chimica generale e chimica fisica:

Svolgimento di un tema relativo agli argomenti: L'atomo - I legami chimici - Sistema periodico e proprietà generali dei gruppi - Elementi di spettroscopia atomica e molecolare - Principi della termodinamica - Definizioni, proprietà ed applicazioni delle principali grandezze termodinamiche - Gli stati, solido, liquido e gassoso - Cambiamenti di stato - Gas ideali e reali: leggi - Soluzioni diluite: elettroliti e non elettroliti - Equilibri di fase - Equilibrio chimico ed energia libera - Elettrochimica: potenziali elettrodici e celle galvaniche - Cinetica chimica.

Chimica organica:

Svolgimento di un tema sulla base degli argomenti: Struttura e proprietà dei composti organici (legami, isomeria, caratteristiche chimico-fisiche) - Idrocarburi saturi e insaturi - Idrocarburi aromatici - Gruppi funzionali (proprietà conferite alle molecole dalla loro presenza e reazioni caratteristiche).

Chimica applicata:

Svolgimento di un tema relativo agli argomenti: Metalli e leghe (prodotti siderurgici, leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, superleghe) - Prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti, fluidi idraulici) - Materiali macromolecolari (materiali plastici, gomme, vernici, adesivi, fibre tessili) - Esplosivi - Propellenti.

RUOLO FISICI.

Matematica:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica, analisi infinitesimale e geometria analitica.

Fisica:

Svolgimento di due temi, di natura descrittiva con eventuale applicazione numerica, sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1ª *prova scritta*: Campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e fondamenti di meccanica dei sistemi - Meccanica dei fluidi - Propagazione di onde elastiche nei mezzi continui.

2ª *prova scritta*: Termologia e principi della termodinamica, con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Teoria cinematica dei gas - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissioni, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta)

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . (n. codice postale . . .) provincia di . . via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . specialità . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del .

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

di non aver riportato condanne penali (3) . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . nell'anno accademico . . con la votazione di . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . li . . . .

Firma . . . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che le ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(11206)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico *sopra citato*;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella «C» per uso privato;

7) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione del concorso in parola, per difetto di requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) possesso della cittadinanza;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbiano riportato condanne penali;
6) il titolo di studio;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il tipo di patente di cui siano in possesso;
10) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Art. 5.

La prova di esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica.

La prova di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida.

La suddetta prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

La prova di idoneità tecnica si terra in Roma nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 *novembre e* 1, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *dicembre* 1973.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 9 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sito in via XX Settembre n. 97.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova di idoneità tecnica, senza ulteriore avviso, nella sede, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 6 dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio centrale del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiara-

zione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (*stipendio iniziale annuo lordo di L. 977.550 corrispondente al parametro 133*), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1973
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 111

ALLEGATO *A*

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 500)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data . . . . 197. .

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (*oppure*): *non è iscritto nelle liste elettorali* per il seguente motivo . . . .;

3) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbbliche amministrazioni . . . .;

7) è in possesso di patente di guida per autoveicoli n. . . di categoria . . . . rilasciata dalla prefettura di . . . . il . . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

Data . . . . .

(Firma)
. . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante o unità equiparata).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11194)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1973, n. 19.

Integrazioni e modificazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 950, concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n* 34 *del* 7 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Trento, contenute nel regolamento di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative che hanno sostituito quelle penali in forza della legge 9 ottobre 1967, n 950. salvo quanto previsto negli articoli seguenti

Art 2.

Chiunque tagli, o danneggi piante, o arrechi altri danni in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 1 della presente legge, soggiace, in deroga alle norme di cui alla legge 9 ottobre 1967, n 950, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore delle piante tagliate, o della valutazione del danno commesso

Sussiste il danno al bosco tutte le volte che la funzione regimante del suolo, o del soprassuolo, di un bosco venga alterata dall'azione dell'uomo senza che, essa azione, possa trovare giustificazione in ragioni di buona coltivazione forestale

La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato è fatta dagli agenti forestali in base alle norme contenute nel capo VI del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n 1126

Art. 3.

Per la mancata denuncia prescritta dall'art 20 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi dell'articolo medesimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 1.000 per ogni metro cubo di materiale movimentato calcolato, a giudizio del verbalizzante, allo scavo. o al riporto.

Nel caso di trasformazione non autorizzata ai sensi dello art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 500 per ogni metro quadrato di superficie trasformata.

In ogni caso l'autorità forestale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi, al versamento presso il tesoriere provinciale di una somma in denaro a titolo di deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori. Tale somma sarà determinata tenendo conto del costo che l'amministrazione dovrebbe sopportare per la esecuzione in forma diretta delle opere prescritte e non eseguite e degli eventuali ripristini.

Verificandosi il caso di esecuzione in forma diretta, la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia è prelevata, con provvedimento del presidente della giunta provinciale, dal deposito cauzionale.

Qualora non sia stato effettuato un deposito, o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4.

Qualora in un bosco, anche non soggetto a vincoli, si manifesti un'epidemia di parassiti animali o vegetali, il proprietario o il possessore è obbligato ad ottemperare a quanto la autorità forestale, in applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, determinerà con apposita diffida scritta in ordine ai lavori da eseguire per circoscrivere e combattere l'epidemia.

La mancata ottemperanza, nel termine prefissato, a quanto intimato comporta l'esecuzione d'ufficio del provvedimento con spese a carico dell'intimato e l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento del doppio della spesa sostenuta dall'amministrazione.

Art. 5.

L'atto di ingiunzione emesso dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste deve indicare la tesoreria provinciale quale ufficio autorizzato a ricevere il pagamento della somma dovuta alla provincia in esecuzione della legge 9 ottobre 1967, n. 950, modificata con la presente legge provinciale.

Qualora la contestazione sia fatta a più persone, esecutori o mandanti, questi sono solidalmente tenuti al pagamento della somma.

Art. 6.

Le procedure per la contestazione e l'accertamento delle violazioni, nonchè per il pagamento in via breve e l'esazione delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono quelle previste negli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, con l'osservanza delle modificazioni di cui al precedente art 5

Art. 7.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia

Trento, addì 26 luglio 1973

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11020)

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 1973, n. 20.

Disciplina transitoria concernente le opere pubbliche in relazione alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del 7 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, fossero già state dichiarate di pubblica utilità, anche ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, rimangono disciplinate dalle norme vigenti alla predetta data.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 luglio 1973

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11021)

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1973, n. 21.
Ulteriori interventi nel settore alberghiero e turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 14 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ULTERIORI INTERVENTI
A FAVORE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi fino al 1987, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche le domande presentate in base alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

CAPO II

ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, IMPIANTI O SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' TURISTICA

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7, è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1984.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

ULTERIORI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA DOTAZIONE DELLE CAMERE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI CON IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse anche le domande presentate in base alla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L.	600.000.000

In aumento:

Cap. 5431 - Categ. X. — Spesa per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri (legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16)	L.	400.000.000
Cap. 5432 - Categ. X. — Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari (legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9)	»	100.000.000
Cap. 5471 - Categ. X. — Spesa per contributi ai comuni ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, per la costruzione, l'acquisto ed il completamento delle opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7)	»	100.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	600.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11022)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.